



COMUNE DI MARCELLINARA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Firmato digitalmente da:
VITTORIO SCERBO
Data: 13/02/2025 11:09:28

(Approvato con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2025)

REGOLAMENTO COMUNALE

DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO PRIMO - Disposizioni preliminari

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e regionali, l'organizzazione e le attività del Comune di Marcellinara finalizzate ad esercitare il servizio della protezione civile.

Esso è costituito dal Sistema che esercita la funzione di Protezione Civile, costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

Il Comune di Marcellinara concorre alla protezione delle popolazioni, dei territori anche a fini intercomunali, delle attività produttive e dei beni, ivi compresi quelli di interesse artistico e culturale, dagli effetti di pubbliche calamità, attraverso la programmazione e l'integrazione sul territorio dei soggetti pubblici e privati e delle Organizzazioni di Volontariato in grado di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza

Art. 2 – Scopo del Regolamento

Lo scopo del presente regolamento è quello di costituire, realizzare e disciplinare la gestione di una struttura agile e permanente, volta a svolgere le funzioni previste dall'Art.2 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 ed in particolare ad un razionale e tempestivo impiego, al verificarsi di episodi calamitosi, di tutte le risorse umane e materiali disponibili.

A tal fine il Comune di Marcellinara predispone nel bilancio previsionale appositi capitoli di spesa.

CAPO SECONDO - Servizio Comunale di Protezione Civile

Art. 3 – Servizio Comunale di Protezione Civile - Costituzione

Sotto la diretta responsabilità del Sindaco, quale autorità territoriale di protezione civile è costituito, ai sensi dell'Art.3 comma 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n.1 e dell'Art.7 della Legge Regionale 29 dicembre 2021, n° 27, il Servizio Comunale di Protezione Civile.

Al Servizio Comunale di Protezione Civile concorrono, per quanto di competenza, tutte le aree/settori dell'amministrazione comunale sotto il coordinamento dell'Ufficio a cui è demandato il servizio comunale di protezione civile, con le modalità e le competenze descritte nel piano comunale di Protezione Civile di cui al successivo Art. 7.

Al Servizio Comunale di Protezione Civile possono partecipare altresì tutte le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, degli Enti Pubblici nazionali e territoriali ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio comunale.

Al Servizio Comunale di Protezione Civile partecipano altresì le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile riconosciute ai sensi della Sezione II del D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1.

Art. 4 – Servizio Comunale di Protezione Civile - Compiti

Il Servizio Comunale di Protezione Civile svolge ogni attività volta a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

A tal fine i componenti del Servizio Comunale di Protezione Civile, per quanto di loro competenza, assicurano:

- a. il rispetto di tutte le norme del presente Regolamento;
- b. tutti gli adempimenti necessari per la corretta applicazione delle norme vigenti e di quelle emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Interno, dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Regione Calabria, nonché delle direttive impartite dal Sindaco quale organo territoriale di protezione civile;
- c. l'organizzazione e lo svolgimento, in coordinamento con i preposti uffici comunali, delle attività indicate nell'Art.2 del D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1.

CAPO TERZO - Ufficio Comunale Protezione Civile

Art. 5 – Ufficio Comunale di Protezione Civile

Il coordinamento delle attività del Servizio Comunale di Protezione Civile nelle attività indicate nell'Art. 2 del D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1, sono demandate all'Ufficio Tecnico a cui fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento nonché di tutti quelli che saranno richiesti in applicazione alle norme emanate dagli organi competenti.

Tutti gli Uffici comunali sono tenuti a fornire all'ufficio a cui è demandato il coordinamento delle attività, la massima collaborazione e, in caso di emergenza, i dati e la cooperazione richiesti, con precedenza sugli altri adempimenti.

Art. 6 – Ufficio Comunale di Protezione Civile - Compiti

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile assicura:

- a. Lo svolgimento delle attività di carattere burocratico-amministrativo connesse con lo svolgimento delle proprie funzioni anche attraverso la collaborazione con gli altri uffici del Comune di Marcellinara.
- b. Il supporto alla redazione dei piani e programmi di gestione del territorio con lo specifico compito di valutare le possibili criticità territoriali e gli elementi di rischio al fine di compiere l'attività di previsione e prevenzione non strutturale prevista dalle vigenti norme.
- c. La partecipazione del Servizio di Protezione Civile del Comune di Marcellinara al Sistema nazionale di Protezione Civile anche attraverso la messa a disposizione delle risorse a disposizione ed il coordinamento delle attività degli uffici e servizi eventualmente coinvolti nel garantire la continuità amministrativa delle Amministrazioni locali colpite dall'emergenza;
- d. L'acquisizione di specifiche attrezzature e materiali finalizzati a migliorare la capacità di risposta del Sistema comunale di Protezione Civile;
- e. La gestione amministrativa del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Marcellinara di cui all'Art. 10 del presente regolamento ed il coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile operanti sul territorio comunale di Marcellinara;
- f. La proposizione di apposite convenzioni, protocolli di intesa e accordi regolanti il rapporto tra il Comune di Marcellinara e gli enti interessati nella gestione delle emergenze.

CAPO QUARTO - Piano Comunale di Protezione Civile

Art. 7 – Piano Comunale/Intercomunale di Protezione Civile

Ai sensi dell'Art. 12 comma 2 lettera e del D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1 ed in conformità con le Direttive di settore, l'Ufficio a cui fa capo il servizio comunale di protezione civile di cui al capo terzo, cura la predisposizione del piano comunale di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, e ne cura l'attuazione;

Il Piano Comunale di Protezione Civile è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di rischio possibili, finalizzata:

- a) alla definizione delle strategie, delle procedure operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità;
- b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture del Servizio nazionale preposte all'allertamento ed alla attivazione dei servizi di Protezione Civile;
- c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale di Protezione Civile;
- d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento
- e) alla definizione delle strategie e delle modalità di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo.

Alla definizione del piano di protezione civile comunale, al suo aggiornamento ed alla relativa attuazione devono concorrere tutte le aree/settori dell'amministrazione sotto il coordinamento del Servizio di protezione civile comunale ove esistente.

Per questo motivo, la bozza del Piano è elaborata dall'Ufficio a cui fa capo il servizio comunale di Protezione Civile di cui al capo terzo, di concerto con gli Uffici comunali interessati ed anche attraverso la collaborazione con altri Enti o professionisti, prima della sua approvazione viene presentato nella conferenza dei dirigenti/Responsabili per le opportune considerazioni.

Ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 12 del D.lgs. 1/2018, il Comune di Marcellinara definisce, nell'ambito della propria pianificazione di emergenza, le procedure volte a garantire la continuità dei servizi amministrativi ritenuti essenziali.

Secondo quanto previsto dall'Art. 12 comma 4 del D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1 il piano comunale di Protezione Civile è approvato con deliberazione consiliare; la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

CAPO QUINTO - Struttura operativa di Protezione Civile

Art. 8 – C.O.C. – Centro Operativo Comunale

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio Comunale, il Sindaco, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, si avvale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), la cui articolazione, composizione ed organizzazione logistica sono descritti dal Piano di Protezione Civile Comunale.

A seguito dell'emanazione di apposita ordinanza prefettizia in tale struttura può essere eventualmente attivato il Centro Operativo Misto (C.O.M.) secondo la pianificazione provinciale di Protezione Civile.

La direzione tecnica del C.O.C. è affidata al Dirigente o al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne cura, con i competenti uffici comunali, l'allestimento e l'attivazione secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile.

Art. 9 – Volontariato di Protezione Civile

Il Comune di Marcellinara riconosce il valore sociale e l'importanza fondamentale del volontariato nell'attività di Protezione Civile, sia come espressione della società civile che come punto focale della resilienza territoriale.

Il Comune di Marcellinara assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, operanti sul territorio Comunale, all'attività di previsione, prevenzione anche non strutturale e di soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui al D.lgs. 1/2018 e successive modificazioni.

Il Comune di Marcellinara può concorrere alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi dell'Art. 33 del D.lgs. 1/2018 e SMI per le attività di prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni e lo sviluppo della resilienza delle comunità, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato

Il Comune di Marcellinara promuove lo svolgimento di attività addestrative e formative dei volontari e loro organizzazioni.

CAPO SESTO - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Marcellinara

Art. 10 – Gruppo Comunale di Protezione Civile - Costituzione

Ai sensi dell'Art. 35 del D.lgs. 1/2018, presso la sede municipale è costituito, il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Marcellinara (nel seguito del presente documento indicato come GCVPC).

Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;

Il comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11

del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Il sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018.

Il sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare all'ufficio a cui è demandato il coordinamento delle attività del Servizio Comunale di Protezione Civile di cui all'Art. 3, lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento

Art. 11 – Obiettivi del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 12 – Attività del Gruppo Comunale di Protezione Civile

L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.

Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

- a. eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
- b. attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
- c. attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
- d. attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
- e. attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- f. attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni definite con atto del Dirigente dell'Ufficio di Protezione Civile.

Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Responsabile dell'Ufficio a cui è demandato il coordinamento delle attività del Servizio Comunale di Protezione Civile e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del comune di Marcellinara, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.

Art. 13 – Arruolamento, esclusione, limiti di partecipazione al Gruppo Comunale di Protezione Civile

Il Comune di Marcellinara promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età

Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in esercitazioni ed in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, PEC, ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di:
 - avere il godimento dei diritti civili e politici;
 - di non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico, non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - di non essere stato destituito da pubblici impieghi;
- certificazione medica per attività sportiva non agonistica o equivalente rilasciato dal medico di medicina generale.

L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto dell'Ufficio a cui è demandato il coordinamento delle attività del Servizio Comunale di Protezione Civile e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 21.

In caso di rigetto motivato, per insussistenza dei requisiti di ammissione, con atto dell'Ufficio a cui è demandato il coordinamento delle attività del Servizio Comunale di Protezione Civile viene data comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo di cui all'art. 21.

Art. 14 – Volontari effettivi del Gruppo Comunale di Protezione Civile

La definitiva operatività dei volontari ammessi nel registro dei partecipanti al GCVPC potrà avvenire solo a seguito del superamento del corso di base in materia di protezione civile svolto secondo le modalità previste dalle vigenti norme nazionali e regionali in materia e di un periodo di prova le cui modalità di svolgimento saranno indicate da apposite disposizioni di servizio emanate a cura del Direttivo del GCVPC di cui all'Art. 20 ed approvate dall'Ufficio a cui è demandato il coordinamento delle attività del Servizio Comunale di Protezione Civile.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Ufficio è demandato il coordinamento delle attività del Servizio Comunale di Protezione Civile, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al GCVPC e la eventuale "specializzazione".

I volontari ammessi svolgono la propria attività personale, volontaria e gratuita, senza ulteriori vincoli di dipendenza dal Comune di Marcellinara se non quelli derivanti dall'applicazione della vigente normativa in materia di Volontariato di Protezione Civile e di funzionamento del Servizio Nazionale di Protezione Civile e del rispetto delle disposizioni di servizio definite dagli organi direttivi del Gruppo stesso.

Il ruolo di Volontario effettivo è incompatibile con le funzioni di cui al Titolo III, Capo II del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico degli enti locali (TUEL).

Essi sono tenuti a partecipare alle attività proposte dal competente Ufficio a cui è demandato il coordinamento delle attività del Servizio Comunale di Protezione Civile con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate o finalizzata al proprio personale beneficio, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento.

È assolutamente vietata l'accettazione di compensi di qualsiasi natura.

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento e delle disposizioni organizzative interne del GCVPC stesso, da parte dei volontari effettivi ne condizionano l'appartenenza allo stesso.

Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia del presente regolamento e delle disposizioni organizzative interne del GCVPC;
- copia della polizza assicurativa di cui all'art. 16 che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al GCVPC;
- vestiario e DPI idonei.

Art. 15 – Perdita della qualità di appartenente al Gruppo Comunale di Protezione Civile

La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:

- recesso volontario presentato dal volontario;
- assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
- perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 13 del presente regolamento;
- utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.

La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale – con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal coordinatore operativo o dal sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 19 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al coordinatore operativo e al sindaco.

Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del comune di Marcellinara, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 16 – Diritto dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.

I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del comune di Marcellinara, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.

La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale sono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 17 – Doveri dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile

I volontari sono tenuti a:

- a. assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b. conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c. indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d. partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative ed a tutte le attività operative di Protezione civile promosse dal comune o dal GCVPC o alle quali il comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e. comunicare prontamente al comune e al coordinatore operativo di cui all'art. 23 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 18 – Organi del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Sono organi del Gruppo Comunale di Protezione Civile:

- a. L'Assemblea
- b. Il Consiglio Direttivo
- c. Il Coordinatore Operativo

Art. 19 – Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo Comunale di Protezione Civile

L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC.

È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.

La prima assemblea dopo l'approvazione del presente regolamento è convocata dall'Ufficio a cui è demandato il coordinamento delle attività del Servizio Comunale di Protezione Civile e successivamente dal coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:

- elezione e revoca del consiglio direttivo;
- elezione e revoca del coordinatore operativo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
- la proposta del programma delle attività predisposta dal consiglio direttivo e proposta dal coordinatore operativo.

Art. 20 – Consiglio direttivo del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Il consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da sette componenti, è l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo. Il consiglio direttivo è presieduto dal coordinatore operativo che ne è quindi membro di diritto.

Il regolamento di votazione del Consiglio Direttivo, riportante le modalità di candidatura, di elezione e di nomina formale, verrà redatto, su proposta dell'Assemblea dei Volontari e ratificato dal Sindaco con proprio atto.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

Il consiglio direttivo si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di almeno cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal coordinatore operativo.

Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:

- a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco e alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo;
- b) collabora con il comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;
- c) definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco, alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- d) programma, in accordo con il comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 21 – Coordinatore operativo del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Il Coordinatore Operativo, spontaneamente candidato tra i Volontari effettivamente appartenenti al Gruppo che non hanno subito provvedimenti disciplinari, viene eletto dalla maggioranza assoluta dei volontari appartenenti all'Assemblea, secondo modalità che garantiscano la democraticità e la trasparenza delle elezioni.

Il regolamento di votazione del Coordinatore Operativo, riportante le modalità di candidatura, di elezione e di nomina formale, verrà redatto, su proposta dell'Assemblea dei Volontari e ratificato dal Sindaco con proprio atto.

L'elezione viene ratificata, entro trenta giorni, anche in silenzio assenso, dal Sindaco.

Il Coordinatore del GCVPC rimane in carica per 5 anni e può essere rinnovato. Scaduto il proprio mandato, il Coordinatore resta comunque in carica sino ad avvenuta nuova elezione.

Il ruolo di coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quanto previsto dal Titolo III, Capo II del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico degli enti locali (TUEL). È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune di Marcellinara, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione Civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 19.

La nomina a coordinatore operativo è altresì revocata dal sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora l'operato dello stesso non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 14 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco.

Il coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del comune e, in accordo con il sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.

Il coordinatore operativo relaziona al sindaco le necessità del GCVPC.

Egli rappresenta i Volontari del GCVPC nelle sedi istituzionali.

Il coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

Il coordinatore operativo nomina e revoca il Vice Coordinatore, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento

Il Coordinatore operativo nomina altresì i Capi squadra ed i Vice capi squadra ed assegna i Volontari alle squadre, nel rispetto delle disposizioni adottate dal Consiglio direttivo. Le nomine vengono ratificate dal Consiglio direttivo e comunicate all'Assemblea dei Volontari.

Al Coordinatore operativo compete inoltre la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal comune.

Il coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal sindaco del comune di Marcellinara ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.

Il coordinatore operativo provvede a trasmettere al sindaco del comune di Marcellinara una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.

Art. 22 – Organizzazione operativa del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Il Consiglio Direttivo individua l'organizzazione del Gruppo e definisce le specializzazioni sulla base di quanto previsto dal Piano di protezione civile del comune di Marcellinara ed ai rischi del territorio e compatibilmente con le risorse umane e le competenze dei propri volontari.

Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile valorizzandone le attitudini e le specifiche competenze.

Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del sindaco di Marcellinara, anche attraverso l'Ufficio a cui è demandato il coordinamento delle attività del Servizio Comunale di Protezione Civile di cui al capo terzo del presente regolamento e sotto la guida del coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, presta i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso, il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

Durante lo svolgimento delle attività programmate ed approvate dall'Ufficio a cui è demandato il coordinamento delle attività del Servizio Comunale di Protezione Civile di cui al capo terzo del presente regolamento, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune di Marcellinara, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 23 – Sede operativa, attrezzature tecniche, vestiario ed DPI del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Il comune di Marcellinara assegna al GCVPC una sede operativa.

I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli di proprietà del Comune di Marcellinara a loro affidati, secondo la specifica disciplina del comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.

Le spese straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del comune di Marcellinara, mentre la manutenzione ordinaria della sede è a carico del GCVPC.

Il comune di Marcellinara fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC secondo una pianificazione almeno triennale elaborata dal Direttivo del GCVPC e presentata all'Ufficio comunale a cui sono demandate le attività di Protezione Civile dal Coordinatore del Gruppo.

Il Comune di Marcellinara provvede ad assicurare le attività di formazione, informazione, addestramento del personale impiegato nelle attività istituzionali del GCVPC ivi comprese quelle di simulazione secondo le proposte formulate dal direttivo del GCVPC e presentate, con apposita relazione programmatica di durata almeno annuale, dal Coordinatore del Gruppo.

Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del comune di Marcellinara, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni anche secondo procedure definite a cura dell'Ufficio comunale a cui sono demandate le attività di Protezione Civile.

Per la gestione delle attrezzature e dei mezzi a disposizione del GCVPC è istituito, con disposizione dirigenziale, un registro dei beni ed un libretto delle manutenzioni il cui aggiornamento è responsabilità del Coordinatore operativo.

Il comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al comune da parte di altri enti.

Art. 24 – Norme amministrative e finanziarie del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Il comune di Marcellinara, mediante il proprio ufficio a cui sono demandate le attività di Protezione Civile, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Nel bilancio del comune di Marcellinara sono previsti:

- capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...

- capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.

Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

Con atto del Dirigente dell'Ufficio comunale a cui sono demandate le attività di Protezione Civile sono stabilite le modalità per l'esercizio di altre forme di finanziamento del GCVPC anche ai sensi dell'Art. 14 del presente regolamento.

Il comune di Marcellinara ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.

CAPO SETTIMO - Eventi calamitosi

Art. 25 – Eventi calamitosi - Adempimenti

All'insorgere di situazioni di cui all'Art. 7 del D.lgs. 1/2018 che comportino grave danno o pericolo di grave danno per la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e che, per loro natura od estensione, debbano essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, il Sindaco, quale autorità territoriale di protezione civile, oltre a provvedere con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati, dandone notizia al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale, provvede a :

1. disporre l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e la pronta mobilitazione delle Funzioni di Supporto all'emergenza di cui al precedente Art.8;
2. valutare l'opportunità di interventi a carattere intercomunale,
3. fornire attraverso mezzi idonei informazioni alla popolazione circa l'evolversi del fenomeno e le azioni intraprese dal Servizio Comunale di Protezione Civile indicando anche quali siano le azioni da porre in essere dalla cittadinanza per salvaguardare la propria e l'altrui incolumità;
4. disporre l'immediata informazione della Giunta Comunale e dei Capigruppo Consiliari, che potranno rimanere convocati in permanenza;
5. emanare, anche in coordinamento con gli organi di Protezione Civile di livello superiore, ordinanze contingibili e urgenti finalizzate alla creazione delle condizioni di massima sicurezza possibile per la popolazione;
6. vigilare sulla attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti;
7. relazionare al Consiglio Comunale in relazione all'evoluzione della situazione e delle attività messe in opera.

L'attività del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale durante le fasi di emergenza verrà stabilita all'interno del Piano di emergenza di Protezione Civile, di cui al precedente Art. 7.

Art. 26 – Stato di emergenza

In caso di eventi calamitosi in atto o imminenti, ovvero su richiesta dei competenti organi di Protezione Civile nel caso di missioni di protezione civile per emergenze in altre regioni o all'estero, il Sindaco, o l'assessore delegato decreta lo stato di crisi, al fine di attivare tutte le

componenti comunali utili per interventi di protezione civile, nonché ogni altra iniziativa ritenuta necessaria.

Nel decretare lo stato di emergenza il Sindaco, o l'assessore delegato, attribuisce al Responsabile dell'Ufficio comunale a cui è demandato il coordinamento delle attività di Protezione Civile, limitatamente alla durata dello stato di crisi, il coordinamento operativo di tutti i Responsabili del Comune di Marcellinara. In tal caso detto dirigente è sovraordinato al personale addetto alle strutture organizzative comunali a disposizione. L'attività di coordinamento da parte del citato Responsabile del Servizio risulta prioritaria a qualunque altra attività del settore. Le attività richieste dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile alle altre strutture durante le fasi dell'emergenza risultano prioritarie rispetto a qualunque altra attività dei singoli settori.

Il Sindaco, o l'assessore delegato, decreta la fine dello stato di crisi, dandone comunicazione agli enti interessati alla rilevazione dei danni e, nel caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, si raccorda con gli organi della Regione e/o dello Stato competenti all'emanazione delle ordinanze per l'attuazione di interventi urgenti di superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.lgs. 1/2018.

In caso di proclamazione dello stato di emergenza, o in situazioni di emergenza ovvero nel caso di missioni di protezione civile, la Giunta municipale, con propria deliberazione può autorizzare il dirigente dell'Ufficio Comunale a cui è demandato il coordinamento delle attività di Protezione Civile a sostenere, anche mediante apertura di credito, le spese ritenute necessarie nell'ambito delle categorie e del tetto di spesa individuati nella stessa deliberazione. Con il medesimo atto la Giunta comunale può nominare il funzionario delegato per la gestione delle aperture di credito.

Nel caso di eventi calamitosi di eccezionale gravità, il Sindaco, o l'assessore delegato, è autorizzato a provvedere con proprio decreto all'apertura di un conto corrente bancario o postale sul quale possono confluire le offerte spontanee di enti e soggetti pubblici e privati. I fondi raccolti sono destinati a interventi urgenti per il ristabilimento di normali condizioni di vita nell'area colpita dall'evento calamitoso.

Art. 27 – Attività di supporto ai Comuni colpiti da emergenza

Ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 12 del D.lgs. 1/2018, il Comune di Marcellinara definisce, nell'ambito della propria pianificazione di emergenza, le procedure volte a garantire l'impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri Comuni, a supporto delle Amministrazioni locali colpite.

Per garantire l'attività di supporto alla continuità amministrativa sono individuati quali possibili strumenti di azione:

- la stipula, sentite le Regioni interessate, di accordi di gemellaggio tra Comuni, possibilmente distanti geograficamente e demograficamente omogenei;
- il ricorso della colonna mobile degli enti locali, coordinata da ANCI, attivata dal Dipartimento della protezione civile sentita la Regione colpita.

CAPO OTTAVO - Disposizioni finali

Art. 28 – Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento a norma dell'Art. 62, comma 60 del T.U.L.C.P. del 3 marzo 1934, n. 383 e dell'Art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n.816 e successive modificazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nel Centro Operativo Comunale di cui al precedente Art. 8.

Copia del presente regolamento verrà inoltre inviata per conoscenza al Prefetto di Catanzaro, al Presidente della Provincia di Catanzaro e al Presidente della Giunta Regionale.

Art. 29 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore nei termini stabiliti dallo Statuto Comunale.

Art. 30 – Termini e validità del Regolamento

Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento adottato con Delibera CC n° 52 del 10 novembre 2016 e rimarrà in vigore a tempo indeterminato fino alla stesura di un nuovo regolamento che ne aggiorni i contenuti.

Con l'adozione del presente regolamento, ogni norma regolamentare o comunque adottata da organi del Comune di Marcellinara che risulti in contrasto con le disposizioni disciplinate dal presente regolamento, si deve considerare abrogata.

Tutti i dipendenti comunali ed i responsabili dell'Amministrazione hanno l'obbligo di rispettarlo e di favorirne l'applicazione.

Sommario

CAPO PRIMO - Disposizioni preliminari	2
Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	2
Art. 2 – Scopo del Regolamento	2
CAPO SECONDO - Servizio Comunale di Protezione Civile	2
Art. 3 – Servizio Comunale di Protezione Civile - Costituzione.....	2
Art. 4 – Servizio Comunale di Protezione Civile - Compiti.....	3
CAPO TERZO - Ufficio Comunale Protezione Civile	3
Art. 5 – Ufficio Comunale di Protezione Civile.....	3
Art. 6 – Ufficio Comunale di Protezione Civile - Compiti	3
CAPO QUARTO - Piano Comunale di Protezione Civile	4
Art. 7 – Piano Comunale/Intercomunale di Protezione Civile	4
CAPO QUINTO - Struttura operativa di Protezione Civile	5
Art. 8 – C.O.C. – Centro Operativo Comunale	5
Art. 9 – Volontariato di Protezione Civile.....	5
CAPO SESTO - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Marcellinara	5
Art. 10 – Gruppo Comunale di Protezione Civile - Costituzione.....	5
Art. 11 – Obiettivi del Gruppo Comunale di Protezione Civile	6
Art. 12 – Attività del Gruppo Comunale di Protezione Civile	6
Art. 13 – Arruolamento, esclusione, limiti di partecipazione al Gruppo Comunale di Protezione Civile	7
Art. 14 – Volontari effettivi del Gruppo Comunale di Protezione Civile.....	8
Art. 15 – Perdita della qualità di appartenente al Gruppo Comunale di Protezione Civile	8
Art. 16 – Diritto dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile.....	9
Art. 17 – Doveri dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile	9
Art. 18 – Organi del Gruppo Comunale di Protezione Civile	10
Art. 19 – Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo Comunale di Protezione Civile.....	10
Art. 20 – Consiglio direttivo del Gruppo Comunale di Protezione Civile	10
Art. 21 – Coordinatore operativo del Gruppo Comunale di Protezione Civile	11
Art. 22 – Organizzazione operativa del Gruppo Comunale di Protezione Civile.....	12
Art. 23 – Sede operativa, attrezzature tecniche, vestiario ed DPI del Gruppo Comunale di Protezione Civile	13
Art. 24 – Norme amministrative e finanziarie del Gruppo Comunale di Protezione Civile.....	13
CAPO SETTIMO - Eventi calamitosi	14
Art. 25 – Eventi calamitosi - Adempimenti.....	14
Art. 26 – Stato di emergenza	14
Art. 27 – Attività di supporto ai Comuni colpiti da emergenza.....	15
CAPO OTTAVO - Disposizioni finali	16
Art. 28 – Pubblicità del Regolamento	16
Art. 29 – Entrata in vigore del Regolamento.....	16
Art. 30 – Termini e validità del Regolamento	16